

COMUNE DI MISTERBIANCO
Provincia di Catania



VI Settore Funzionale
Servizio Sport

**REGOLAMENTO PER L'USO E LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 04 del 08/01/2013

TITOLO I NORME GENERALI

Art.1

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- *Per impianto sportivo*, il luogo, opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- *Per attività sportiva*, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- *Per forme di utilizzo*, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto;
- *Per forme di gestione*, le modalità con le quali l'Amministrazione provvede alla gestione degli impianti sportivi;
- *Per concessione in uso*, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- *Per concessione in gestione*, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- *Per corrispettivo*, l'importo che il Comune corrisponde al Concessionario o al gestore dell'impianto.
- *Per tariffa*, la somma che l'utente deve versare al Comune o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 2

Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. Gli impianti sportivi di cui sopra e le attrezzature in dotazione agli stessi, sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti, volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e delle altre associazioni.
4. Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

Art. 3

Elenco degli Impianti Sportivi

Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori. Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono assolvono funzioni d'interesse generale della città.

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:

1. Stadio Comunale "Valentino Mazzola"
2. Campo Sportivo "Toruccio La Piana";
3. Tensostruttura "Palatenda";
4. Campetti della "Milicia".

Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici.

Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico - amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

Art. 4

Destinatari della concessione di spazi

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva e Federazioni Sportive Nazionali;
- b) Società sportive, Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Nazionale del Coni ed affiliate a Federazioni Sportive Nazionali;
- c) Istituzioni scolastiche e istituzioni religiose;
- d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- f) Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione comunale, dove possono svolgere discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

2. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curricolari ed extra curricolari previsti nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, sono a disposizione del Servizio Sport per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni avente carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione comunale e l'Istituto scolastico cui l'impianto sportivo fa capo.

3. Le persone fisiche o giuridiche, residenti nel Comune di Misterbianco, godono del diritto di prelazione rispetto ai non residenti, per i quali sarà adottata una maggiorazione delle tariffe.

Art. 5

Criteri generali per uso impianti sportivi

1. L'impianto sportivo, a domanda, è concesso in uso ai soggetti di cui all'art. 4, per lo svolgimento di attività sportive e in subordine per manifestazioni culturali e ricreative.
2. La concessione degli impianti di cui all'art. 3 punto 2, del presente Regolamento dovrà effettuarsi con le modalità previste dagli art. 13 e seguenti.
3. Il Comune di Misterbianco gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente Regolamento.
4. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità ed ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
5. La concessione d'uso è subordinata sempre al rispetto della programmazione annuale di tutte le attività sportive che comunque si svolgono nella struttura. Il relativo atto sarà curato dal Dirigente dell'Ufficio competente che terrà conto delle esigenze delle Società sportive, degli Enti promozionali, delle Federazioni, delle Scuole e, nel caso di manifestazioni extra sportive, valuterà la validità culturale, turistica e sociale dell'evento.
6. Per iniziative che non perseguano fini di lucro, ritenute meritevoli, la Giunta comunale può concedere gratuitamente l'uso temporaneo delle strutture.

Art. 6

Modalità di gestione

Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:

- a) concessioni in uso di impianti a gestione diretta;
- b) affidamento in gestione a soggetti esterni all'Amministrazione.

TITOLO II

CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA

Art. 7

Principi generali

- 1) La forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

2) Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:

- a) Concessione in uso annuale - mensile - settimanale - giornaliero.
- b) Concessione per uso straordinario
- c) Concessione in autogestione

3) Tutti i concessionari degli spazi, devono attenersi ai principi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 8

Obblighi dell'utilizzatore dell'impianto

1. La concessione di spazi è subordinata alla sottoscrizione di un atto di obbligazione da parte del richiedente, utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale identico per tutti gli impianti (Allegato A).

2. L'atto di obbligazione dovrà prevedere prescrizioni conformi ai principi e agli obblighi previsti dal presente Regolamento nei confronti delle Società Sportive, ed in particolare, nel caso in cui sia concessa l'autogestione totale, dovrà essere interamente a carico della Società Sportiva la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti.

3. L'atto di obbligazioni deve contenere le sanzioni nei confronti degli utilizzatori in caso di mancata pulizia dei locali e l'integrale rimborso degli eventuali danni provocati.

Art. 9

Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune dovranno essere redatte su apposito modulo ed andranno presentate all'Ufficio Protocollo.

2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:

- a) entro il termine perentorio del 30 luglio di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni relative all'intera annata sportiva;
- b) almeno 15 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti;

3. Le concessioni, rilasciate con atto del Dirigente, non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

4. I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti entro il 31 agosto di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei

casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni trovando soluzioni alternative.

5. Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune a favore di soggetti che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, che siano privi dei requisiti richiesti dal presente Regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

6. Le concessioni in uso o le autorizzazioni non possono essere cedute a soggetti diversi dai richiedenti.

7. Le associazioni/società possono rinunciare agli spazi dandone comunicazione scritta e le ore restituite verranno assegnate ad altre associazioni/società.

8. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

9. La precedente norma, circa il tempo di richiesta, non sarà applicata nel caso di utilizzo per una durata mensile, settimanale o giornaliero.

Art. 10

Priorità di scelta delle concessioni

1. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle Società, Associazioni affiliate a Federazioni sportive nazionali o ad Enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Misterbianco ed iscritti all'apposito Albo Comunale delle Società ed Associazioni sportive.

2. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:

a) data di prima affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale;

programma di attività svolte, in particolare, con riferimento alla tipologia ed al numero di campionati al quale la Società/Associazione ha partecipato nella stagione sportiva precedente;

c) programma di attività da svolgere nella stagione sportiva in cui si fa richiesta di utilizzo;

d) 50% più uno di atleti tesserati residenti nel territorio di Misterbianco, (documentati dalle relative tessere rilasciate dalle F.S.N. e certificati di residenza);

e) società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile e scolastico, per anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;

f) società o associazioni che praticano diverse discipline sportive nel territorio;

Art. 11

Concessione per uso straordinario

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 9, possono essere autorizzate dal responsabile del Servizio, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.
3. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

Art. 12

Concessione in autogestione

1. La struttura sportiva può essere concessa in totale autogestione ai soggetti richiedenti di cui all'art.4 con esclusione dei singoli cittadini.
2. L'autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.
3. Nel caso in cui lo spazio sia concesso in autogestione, è interamente a carico del soggetto concessionario la custodia, la vigilanza e la pulizia, ivi compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti per svolgere l'attività sportiva.

TITOLO III

UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Art. 13

Uso dell'impianto

1. Il richiedente si impegna ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
2. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate, obbligandosi al risarcimento integrale degli stessi;

3. I richiedenti sono tenuti a segnalare, tempestivamente, all'Ufficio Sport ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura;

4. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento, effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

5. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio Sport e dall'Ass.re Comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi;

6. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse;

7. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.

8. L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti.

9. La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

Art. 14

Norme di accesso e responsabilità

1. Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'uso degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei fruitori e delle persone presenti negli stessi

2. E' consentito l'ingresso all'impianto:

- Agli atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
- Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico;
- Al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di cartellino di ingresso.

3. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive;
4. Il personale addetto alla custodia dell'impianto ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente Regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge;
5. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata".

Art. 15

Determinazione tariffe d'uso

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento di un onere di utilizzo in base ad apposite tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale in considerazione del costo di esercizio degli impianti stessi.

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto ed alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

2. Le tariffe possono essere:

- orarie
- a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare o manifestazioni)
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Il tempo minimo di utilizzo è indicato in ora intera: eventuali usi per un tempo inferiore sono soggetti al pagamento dell'intera tariffa oraria. Il tempo minimo di utilizzo deve intendersi l'uso effettivo del campo di gioco.

3. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata per utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi. In caso di mancato pagamento, per un periodo superiore ai due mesi potrà essere disposta, da parte del gestore, la revoca immediata dell'utilizzazione dell'impianto sportivo.

4. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

5. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva, per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, documentati ufficialmente, previa valutazione da parte del Responsabile Servizio Sport, i versamenti effettuati potranno essere rimborsati.

6. L'Amministrazione Comunale può formalizzare con specifici provvedimenti la concessione occasionale gratuita degli impianti stessi o stabilire tariffe diverse per

manifestazioni di particolare interesse pubblico, per l'utilizzo da parte di portatori di handicap o al verificarsi di casi di eccezionalità.

TITOLO IV AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO A TERZI

Art. 16

Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

1. Il Comune può concedere a terzi la gestione di uno o più impianti sportivi o anche di tutti nei casi in cui l'onere per una adeguata programmazione della manutenzione degli stessi e dei servizi necessari alla loro migliore organizzazione siano tali da non rendere efficiente la gestione diretta delle strutture. All'affidamento della concessione si provvederà secondo le procedure selettive previste dalla vigente normativa

2. La concessione in gestione è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

La Giunta comunale definisce con proprio atto i criteri con cui scegliere i concessionari, tenendo conto, nell'assegnazione dei punteggi, delle seguenti priorità:

- società che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione;
- società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi;
- società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
- società che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani.

3. In caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione rivolte ai soggetti di cui al comma precedente, l'affidamento potrà avvenire direttamente a trattativa privata, rivolgendosi anche a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma, in conformità alle disposizioni normative dettate dal codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006 e relativa normativa di attuazione e, comunque, tenuto conto della complessiva normativa vigente nel settore al momento della indizione della gara.

4. La gestione degli impianti sportivi in concessione o in locazione può essere affidata per un periodo fino a cinque anni, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo.

5. Alla scadenza della concessione resta esclusa la possibilità della proroga tacita della stessa".

Art. 17

Contratto di servizio e concessione

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione, e dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando: l'apertura a tutti coloro che ne facciano richiesta e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.
- 1 bis. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata, corredata delle certificazioni di idoneità di legge.
2. Il soggetto affidatario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e della attività, l'accesso agli impianti sportivi, agli istituti scolastici con sede nel Comune di Misterbianco, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica;
3. Il Concessionario deve informare il Responsabile del Servizio Sport di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione;
4. La convenzione deve contenere: l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente Regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento ai soggetti di cui al precedente articolo 4 comma 1; l'obbligo di riservare un'alta percentuale di spazi ai soggetti che già utilizzavano il complesso sportivo; la possibilità di intervenire come arbitro nelle controversie fra aggiudicatario e le società che utilizzano gli impianti; la determinazione delle tariffe.
5. Il contratto di servizio deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi; ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; alla pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate; all'erogazione del servizio con adeguati Standard di qualità ed efficienza.
6. Al gestore spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
 - c) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
7. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabiliti dalla Giunta Comunale così come il canone minimo o il contributo massimo a sostegno della gestione.

Il Gestore è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Art. 18

Doveri del Concessionario

Il Concessionario:

1. è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Misterbianco, al fine di restituirli alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza, salvo la naturale usura;
2. deve organizzare le attività connesse secondo criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio;
3. deve segnalare, tempestivamente, al Dirigente ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
4. non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta;
5. non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune;
6. in occasioni di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti;
7. deve presentare al Dirigente, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione delle spese sostenute e dei ricavi di gestione;
8. deve prestare la propria collaborazione tecnico - organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Misterbianco intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;
9. deve mettere a disposizione delle altre società, della stessa disciplina, del Comune di Misterbianco gli impianti sportivi nelle giornate di sabato, domenica e festivi per la disputa dei campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e deve consentire agli stessi ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso gratuito dei suddetti impianti in giorni ed orari da concordare;
10. per la conduzione dell'impianto, può avvalersi dell'apporto integrativo di soci volontari e di personale qualificato laddove si renda necessario. Il Comune, in ogni caso, è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito al rispetto delle norme del diritto del lavoro e del pagamento delle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed

antifortunistiche, previste dalla vigente normativa, che ricadono direttamente sul gestore che è inoltre direttamente responsabile del rispetto delle norme in materia di sicurezza e deve quindi provvedere a tutti gli adempimenti e compiti previsti dal D. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro .

11. L'Amministrazione Comunale, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato, attraverso il Servizio Tecnico e il Servizio Sport, potrà ispezionare gli impianti e verificare che l'uso o la gestione degli impianti stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari.

Art. 19

Servizi accessori

1. E' fatto divieto a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione;

2. I Gestori degli impianti sportivi, per l'affissione di striscioni pubblicitari, targhe, tabelloni elettronici, cartellonistica varia relativa ad eventuali sponsorizzazioni hanno l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Detta pubblicità, in accordo con i Gestori degli impianti, può essere esercitata anche dalle Società Sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi.

In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di Regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

3. Al termine della concessione, il Concessionario è tenuto a rimuovere il materiale pubblicitario. In difetto l'Amministrazione vi provvederà a spese del concessionario inadempiente.

4. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

Art. 20

Manutenzione straordinaria

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inoltrare al Dirigente del Servizio Sport;

3. Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, interverrà con la tempestività del caso provvedendo direttamente o autorizzando, previa relativa

assunzione di impegno di spesa, il gestore ad eseguire i lavori ritenuti indispensabili dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Qualora il concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei lavori al patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in ripristino della situazione precedente ai lavori.

Art. 21

Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere a terzi, in tutto o in parte, gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo, considerato il carattere essenziale della norma ed il fine a cui tende, comporta la revoca immediata della concessione.

Art. 22

Sospensione delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 30 giorni.

2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Misterbianco al Concessionario, se non la restituzione delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 23

Revoca della concessione

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione o in caso di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Misterbianco revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

2. Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino:

a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso di cui all'art. 15 del presente Regolamento;

b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;

b) trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare;

3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 24

Risoluzione del rapporto di concessione

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune di Misterbianco preavviso di almeno 6 mesi.

2. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Norme transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi rilasciate successivamente all'approvazione dello stesso. Rimangono pertanto in vigore e non sono soggette a variazione o adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto se previsto espressamente nelle stesse.

Art. 26

Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore, una volta divenuto esecutiva la Deliberazione di approvazione dello stesso, successivamente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, si intendono pertanto abrogate.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia all'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana vigente.